

LE IDEE

RIFORMA DELLO SPORT TRA BUROCRAZIA E DIRITTI

MICHELE COCEANI

L'assoluta rilevanza del fenomeno sportivo – già considerato come meritevole di promozione nel Trattato di Lisbona sul Funzionamento dell'Unione Europea e come fattore determinante per lo stato di completo benessere cui fa riferimento la definizione di salute dettata dall'OMS – nell'anno 2023 ha ottenuto riconoscimento a livello costituzionale, con l'aggiunta del comma 7 all'art. 33 della Costituzione, ai sensi del quale la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale, di promozione del bene, del benessere, psicofisico, dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

È in questa prospettiva che va apprezzata la Riforma dello Sport (attuata con i Decreti Legislativi nn. 36-37-38-39-40 dell'anno 2021, poi modificati ed integrati anche nell'anno 2023), alla quale bisogna riconoscere, pur a fronte di problematiche applicative ed interpretative, i meriti di aver equiparato lo sport dilettantistico a quello professionistico, aver tutelato lo sport femminile e la figura dei minori in ambito sportivo ed altresì l'accesso allo sport dei disabili, nonché di aver riconosciuto la professionalità del lavoratore sportivo, dettando una specifica definizione di tale figura professionale (Inps, Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno emanato specifiche circolari al riguardo).

Ad oggi può dirsi che la Riforma in commento è sostanzialmente operativa: infatti in data 29.1.2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito anche RASD) ed il 21.02.2024 ha visto la luce l'elenco delle mansioni, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'art. 25 del D. Lgs n. 36/2021, che sulla base dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate sono ritenute necessa-

rie per lo svolgimento di una disciplina sportiva. In questo contesto, radicalmente diverso dal passato, gli enti sportivi dilettantistici si trovano costretti ad un radicale, ma non agevole, cambio di passo, le cui coordinate di seguito si espongono sommariamente.

L'applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni: il riconoscimento ai fini sportivi dell'attività svolta e la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica. La Riforma dello Sport

prevede che le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, ed altresì che la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'ente sportivo avviene attraverso l'iscrizione nel RASD, tenuto presso il Dipartimento dello Sport (è il nuovo registro, operativo dal 31.08.2022, che sostituisce a tutti gli effetti, il precedente registro tenuto presso il CONI). Merita ricordare che l'iscrizione

nel RASD consente alle ASD, ma solo tramite un Notaio ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs n. 39/2021 nel testo oggi vigente, anche di chiedere ed ottenere la personalità giuridica, con ogni conseguente beneficio in termini di responsabilità patrimoniale personale degli associati: a questo proposito il D. Lgs n. 120/2023 ha fissato in 10.000 euro l'importo del patrimonio minimo della ASD che intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione al RASD.

Essendo molteplici le novità della Riforma in questa sede si può solo ricordare che le ASD e le SSD sono tenute ad adempimenti stringenti ed ineludibili, in particolare: (i) adeguare i propri statuti entro il 30.06.2024; (ii) adeguare i rapporti che intrattengono con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l'ente sportivo (obbligo già operante); (iii) adeguare la gestione della sicurezza sul lavoro ed i relativi profili assicurativi (obbligo già operante, peraltro tramite un rinvio – per certi versi acritico: si vedano gli articoli 32, 33 e 34 del D. Lgs n. 36/2021 – alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero agli obblighi emergenti della reciproca integrazione tra l'articolo 2087 del Codice Civile ed il Decreto Legislativo n. 81/2008); (iv) attuare sollecitamente la prevenzione da violenze e discriminazioni, adottando il Modello ed il Codice Etico previsti dall'articolo 16 del D. Lgs n. 39/2021 e provvedendo alla nomina del responsabile della protezione dei minori: tali adempimenti devono avvenire – sotto pena di sanzioni – entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida adottate dalle singole Federazioni sportive affilianti (adozione che, va tenuto presente, è avvenuta nell'estate/autunno dello scorso anno da parte di Figc, Fip, Fin, Fitp, Fisg, Fise e altre).

AVVOCATO



Le società sportive dilettantistiche si devono adeguare alla riforma